

# Il perfezionamento vale un master

## I docenti che ultimano i corsi hanno diritto a 3 e non 2 punti

DI ANTIMO DI GERONIMO

Nelle graduatorie permanenti di terza fascia dei docenti, i corsi di perfezionamento che danno titolo a 60 crediti formativi devono essere valutati 3 punti invece di 2. Perché i corsi sono del tutto equivalenti ai master. Anche se la definizione utilizzata dalle università è diversa. Così ha deciso la seconda sezione del Tar per la Campania di Napoli, con un'ordinanza sospensiva, emessa il 5 dicembre scorso (n. 3466/2005, reperibile sul sito: [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)).

### IL FATTO

Il ricorso era stato presentato da alcuni docenti precari che lamentavano la valutazione di un corso di perfezionamento nell'ordine di soli 2 punti, in luogo dei 3 punti previsti dalla nota del ministero dell'istruzione n. 1249 dell'8 giugno 2005.

### LA DECISIONE

Ed è proprio su tale provvedimento che i giudici amministrativi hanno fondato la decisione di accoglimento del ricorso. La pronuncia, peraltro, ha una motivazione molto succinta. Che, però, lascia intendere chiaramente che il Tar ha ritenuto valide le argomentazioni contenute nella nota ministeriale. E sulla base di questo presupposto ha imposto al-

### Le norme di riferimento

#### Articolo 1-novies della legge n. 43/2005

Dispone che per ogni diploma di specializzazione o master universitario di durata almeno annuale con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, vengano attribuiti 3 punti. Mentre, per ogni corso di perfezionamento universitario sono previsti 2 punti

#### Nota n. 1249/2005 della direzione generale per l'università

Chiarisce che un attestato di un corso di perfezionamento o di un master universitario, che consentono l'acquisizione di 60 crediti, corrispondenti a 1.500 ore di impegno complessivo, da parte dello studente, di durata annuale dà diritto a 3 punti

#### Nota n. 1064/2005 della direzione generale del personale della scuola

Dispone l'attribuzione di soli 2 punti anche ai corsi di perfezionamento con 60 crediti, propendendo per l'interpretazione letterale dell'articolo 1-novies della legge

l'amministrazione di riesaminare i titoli di perfezionamento esibiti dai ricorrenti, tenendo presente il parametro dei Cfù (Crediti formativi universitari).

#### PER L'UNIVERSITÀ VALE 3 PUNTI

La direzione generale dell'università, infatti, l'8 giugno scorso, aveva emanato una nota in cui, dopo avere chiesto il parere del consiglio universitario nazionale, aveva chiarito che i corsi di perfezionamento che danno titolo a 60 Cfù sono equiparati ai master. E dunque, devono essere valutati 3 pun-

ti. A differenza dei corsi di perfezionamento con un numero inferiore di Cfù, che vanno valutati 2 punti. Purché di durata annuale e con esame finale.

#### PER L'ISTRUZIONE VALE 2 PUNTI

La direzione generale del personale della scuola, però, aveva ritenuto di non re-

cepire l'orientamento dell'università. E aveva dato disposizioni agli uffici scolastici periferici di attribuire 2 punti a tutti i tipi di corsi di perfezionamento. A prescindere dai Cfù.

#### IL PARERE DEL MIUR

Il tutto sulla base di un parere dell'ufficio legislativo del ministro dell'istruzione, Letizia Moratti, secondo il quale l'interpretazione più corretta era quella di seguire la

lettera della legge n. 43/2005.

Che si limita a fissare in 2 punti la valutazione da at-

tribuire per il possesso di un attestato relativo a un corso di perfezionamento annuale con esame finale.

#### IL SÌ DEL TAR AI 3 PUNTI

Una tesi che non è stata condivisa dal Tar della Campania. E che, a questo punto, rimette tutto in discussione. Va detto subito, peraltro, che la pronuncia dei giudici amministrativi napoletani non avrà effetti sulle graduatorie delle altre province. Resta il fatto, però, che costituisce un precedente importante, che potrebbe contribuire ad orientare i giudici amministrativi di altre province che dovessero trovarsi a valutare ricorsi analoghi.

#### GLI EFFETTI

È bene precisare, inoltre, che eventuali effetti sulle assunzioni già effettuate nella provincia di Napoli, si verificheranno, con ogni probabilità, solo dopo l'esito del giudizio di merito. Il giudizio espresso dal tar non è dunque al momento esaustivo.

E, in ogni caso, gli effetti si avranno solo in riferimento alle graduatorie delle classi di concorso dei ricorrenti.

Che oltre tutto non sono indicate nell'ordinanza del Tar. (riproduzione riservata)



Letizia Moratti